

GARANZIE RICEVUTE: FIDEJUSSIONE**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzionegenerale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica**

La fideiussione può essere di tipo “*omnibus*” o “specifica”.

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Con il rilascio di fideiussioni specifica il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia.

La fideiussione omnibus e quella specifica sono entrambi garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE

Informativa precontrattuale	€10,00		
• Commissione per ogni informativa <i>periodica</i>	(causale 303)	€	1,06
• Commissione per <i>altre comunicazioni</i> relativa alla trasparenza bancaria	(causale 304)	€	1,06
• Commissione per ogni comunicazione relativa a <i>modifiche del contratto</i>	(causale 302)	€	1,06

Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta

Gli oneri di qualsiasi natura, anche fiscale, relativi al presente contratto, sono a carico del cliente garantito.

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI

Clausole, contenute nel contratto, relative alle più significative condizioni nello stesso contenute, con riguardo, in particolare, a quelle recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra banca e cliente.

Estensione della garanzia in caso di recesso del fideiussore

Nella fideiussione, in caso di recesso dalla garanzia, il fideiussore risponde, fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel contratto di fideiussione, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Ulteriore estensione della garanzia in caso di fideiussione c.d. "omnibus"

In caso di fideiussione c.d. "omnibus", Il fideiussore garantisce, inoltre, qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere nei confronti della Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore alla Banca nell'interesse di terzi, indipendentemente dalle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ. (obbligazione del fideiussore).

Interessi, oneri e spese

Per ogni obbligazione oggetto della garanzia, poi, il fideiussore garantisce per tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Reviviscenza della fideiussione

Tutte le volte in cui le somme incassate dalla banca perché pagate dal debitore in adempimento di obbligazioni garantite e che la banca si troverà a dover restituire quando il pagamento fosse annullato, dichiarato inefficace o revocato, o per qualunque altro motivo, il fideiussore dovrà rimborsare tali somme alla banca.

Recesso del fideiussore

Il fideiussore potrà recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata, e il recesso avrà efficacia quando la comunicazione sia giunta agli uffici della banca e siano trascorsi cinque giorni. E' da evidenziare, però, che il fideiussore risponderà, oltre che delle obbligazioni in essere nel momento in cui la banca abbia preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza però di rapporti già esistenti in detto momento.

Deroga a quanto previsto nell'art. 1957 del codice civile

Il contratto di fideiussione prevede la deroga a quanto previsto nell'art. 1957 del codice civile: questo significa che la banca non sarà tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore (o qualsiasi altro coobbligato o garante) nei termini indicati in quest'articolo.

Pagamento a semplice richiesta

Il fideiussore sarà tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta – anche se il debitore principale si opponesse – quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

Laddove la obbligazione garantita dalla fideiussione dovesse essere dichiarata invalida, la fideiussione comunque garantirà l'obbligo di restituire le somme comunque erogate.

Diritto di regresso o di surroga

Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, dei coobbligati o dei garanti (anche se confideiussori) sino a quando ogni ragione di credito della banca non sia stata estinta integralmente.

Nel caso in cui la fideiussione sia prestata, unitamente a quella di uno o più Enti Mutualistici di Garanzia, a garanzia di un finanziamento concesso a terze persone, il fideiussore rinuncia (con scrittura *a latere*) al diritto di regresso o di surroga nei confronti degli Enti medesimi.

Pluralità di fideiussori

Nell'ipotesi in cui vi siano più fideiussori, è stabilito che ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare garantito, anche se le garanzie siano state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei fideiussori sia venuta a cessare o abbia subito modificazioni, per qualsiasi causa, anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Deroga alla competenza territoriale della autorità giudiziaria

Il contratto di fideiussione prevede, fatte salve le prescrizioni di legge dettate in materia di Foro del consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), una deroga alla competenza territoriale della autorità giudiziaria legittimando la banca ad adire, per il recupero del credito, non soltanto l'autorità giudiziaria designata dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, ma anche

quella del luogo in cui si trova la sede legale della banca ovvero una qualsiasi dipendenza della banca esistente al momento in cui la fideiussione è stata rilasciata.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Debitore principale E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.

Fideiussione c.d. "omnibus": E' quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.

Fideiussione c.d. "specificata" E' quel contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.

Garante E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.

Importo massimo garantito E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

Pagamento a semplice richiesta: Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.

Regresso E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.

Reviviscenza della garanzia Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati

Solidarietà fra fideiussori E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.